

“Modifica art.9, comma 2 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC)”-Delibera del C.C. n. 22 del 03/07/2014.

Il comma 2 dell’art.9 del Regolamento Comunale per l’applicazione della IUC è sostituito come segue:

*comma 2. E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (solo tra da genitori e figli e viceversa) che la utilizzano come abitazione principale e nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 6.500 Euro annui. L’agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato. E’ obbligo del comodatario presentare annualmente entro la data di scadenza della prima rata (16/06/) l’ISEE in corso di validità, pena decadenza dell’agevolazione.*